

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-654 del 11/02/2022
Oggetto	DLGS. N. 152/06 E SMI, ART. 216 - DM 05/02/98 E SMI, LR 13/2015 - DINIEGO VOLTURA TITOLARITA' ISCRIZIONE N. 259 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA DA DITTA REMER SRL CON SEDE LEGALE IN CERVIA A DITTA RIVIVI SRLS CON SEDE LEGALE IN RAVENNA. IMPIANTO SITO IN CERVIA, VIA DELL'INDUSTRIA N. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-680 del 10/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno undici FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS. N. 152/06 E SMI, ART. 216 - DM 05/02/98 E SMI, LR 13/2015. DINIEGO VOLTURA TITOLARITA' ISCRIZIONE N. 259 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA DA DITTA REMER SRL CON SEDE LEGALE IN CERVIA A DITTA RIVIVI SRLS CON SEDE LEGALE IN RAVENNA. IMPIANTO SITO IN CERVIA, VIA DELL'INDUSTRIA N. 7.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente.
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna nel 2016 e annualmente rinnovata. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 della suddetta *Convenzione*, sono state specificate le residue funzioni in materia ambientale attribuite alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che vengono esercitate tramite Arpae SAC (tra cui l'Iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

PREMESSO CHE:

- in data 04/06/2020 (nota Pg. Arpae n. 80597) le Ditte Remer Srl (P.IVA: 02524690399) con sede legale in Cervia, Via dell'Industria n. 7 e Rivivi Srls (P.IVA: 02649770399) con sede legale in Ravenna, Via Classicana n. 313 richiedevano la voltura della titolarità del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015 e smi relativa all'iscrizione n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, rilasciata ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/2006 e smi e DM 05/02/98 e smi, per l'impianto sito in Comune di Cervia, via dell'industria n. 7 da Remer Srl a Rivivi Srls ;

- in data 06/08/2019 (Pg. Arpae 124524) il Comune di Cervia, Settore Programmazione e Gestione del Territorio emetteva nei confronti della Remer Srl – Cervia: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e/o depositati in modo incontrollato sia all'interno che all'esterno della sede operativa della Remer Srl sita in Cervia Via dell'Industria n. 7, in seguito a controllo effettuato dal comando carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico di Bologna;
- in data 17/07/2020 (Pg. Arpae 103030) si procedeva a comunicare alle ditte Remer Srl e Rivivi Srls l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di voltura della titolarità dell'iscrizione n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, da Ditta Remer Srl con sede legale in Cervia, via dell'Industria n. 7 a Ditta Rivivi Srls con sede legale in Ravenna, Via Classicana n. 313, presentata in data 04/06/2020 (nota Pg. Arpae n. 80597);
- con nota assunta al Pg. Arpae 108541/2020, Remer Srl richiedeva l'annullamento dei motivi ostativi rappresentati con comunicazione Pg. Arpae 103030/2020, atteso che l'inerzia a procedere era dovuta alla mancata risoluzione di aspetti societari e nel contempo rappresentava la volontà di dare corso alle iniziative volte a risolvere la situazione entro il 2020;
- in data 30/08/2021 (Pg. 133838) Arpae, comunicava alle ditte Remer Srl e Rivivi Srls le condizioni da soddisfare ai fini dell'ottenimento della voltura, ovvero:
 - possesso delle certificazioni previste dal Reg. 333/2011/UE e Reg. 715/2013/UE;
 - titolo di disponibilità dell'area;
 - presentazione accordo di presa in carico da Remer Srl dello smaltimento/recupero dei rifiuti presenti;
 - presentazione ai fini del rilascio dell'iscrizione ex art. 216 TUA di un piano di rimozione con chiara indicazione:
 - a) dei rifiuti, individuati dai relativi codici EER, presenti in sito da avviare a smaltimento/recupero nonché i relativi quantitativi;
 - b) delle ditte individuate per il trasporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti stessi;
 - c) delle tempistiche per lo smaltimento/recupero che non potranno protrarsi oltre i sei mesi dalla data di nuova iscrizione (con SAL dopo i primi tre mesi).

Veniva precisato, inoltre, che sino alla data di effettiva rimozione di tutti i rifiuti presenti nell'area (verificata da Arpae ST) alla Rivivi Srls era inibito ingressare presso il centro nuovi rifiuti e che tale divieto sarebbe decaduto solo a seguito di provvedimento espresso della scrivente Agenzia e solo a compimento degli interventi di smaltimento/recupero integrale di tutto il materiale presente nel rispetto del piano di rimozione e delle tempistiche date, pena la decadenza dell'iscrizione ottenuta;

- con nota in data 30/09/2021 (Pg. Arpae 150827) Rivivi Srls richiedeva, ai fini della presentazione della documentazione integrativa necessaria, una proroga temporale pari a giorni 30 (trenta);
- con successive note in data 11/10/2021 (Pg. Arpae 156227 e 156239) venivano inviate le deleghe a corredo della presentazione dell'istanza di proroga e si specificavano i motivi di richiesta della proroga presentata con nota PG. 150827/2021;
- con nota in data 29/10//2021 (Pg. Arpae 168463) Rivivi Srls richiedeva ulteriore proroga senza specificarne la durata temporale, ai fini della presentazione di quanto richiesto dal SAC con nota PG. 133838 del 30/08/2021; tale ultima richiesta veniva motivata con un generico riferimento al periodo di Covid 19;
- in data 03/12/2021 (Pg. Arpae 186890/2021 inviata anche a Remer Srl), si procedeva a comunicare a Rivivi Srls l'accoglimento della richiesta di proroga temporale fino al 31/12/2021 per la presentazione della documentazione richiesta con nota Pg. Arpae 133838 del 30/08/2021, (sopracitata) significando che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto con l'adozione del provvedimento di diniego alla voltura dell'iscrizione n. 259 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.
- Alla data del 31/12/2021 non risultava presentata da parte di Rivivi Srls alcuna documentazione né veniva presentata ulteriore istanza motivata di proroga;

Su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, atteso che a tutt'oggi non risulta agli atti di questo Servizio Arpae la documentazione integrativa richiesta, per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DISPONE

IL DINIEGO DELLA VOLTURA della titolarità del Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015 e smi relativa all'iscrizione n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, rilasciata ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/2006 e smi e DM 05/02/98 e smi, per l'impianto sito in Comune di Cervia, Via dell'industria n. 7 da Remer Srl (P.IVA 02524690399) con sede legale in Cervia, Via dell'Industria n. 7 a Rivivi Srls (P.IVA 02649770399) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Classicana 313;

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

SI INFORMA che, ai sensi del REG. UE 679/2016 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

(Dott. Fabrizio Magnarello)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.